

N. R.G. 21462/2008



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO ~~di Bologna~~ Bologna  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pasquale Liccardo

Presidente

dott.ssa Paola Matteucci

Giudice

dott.ssa Annelisa Spagnolo

Giudice relatore

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N. 1061/2008	sent.
N. 362/2008	Cons.
11/01/2008	Reg. A
Infer. med. loc.	
me. licca	
Esp. trascritto in REG. A	
S.L. 10/08	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21462/2008 promossa da:

~~\_\_\_\_\_~~ con il patrocinio dell'avv. SAVIONI SILVIA, elettivamente domiciliato in  
VIA MILAZZO 24 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SAVIONI SILVIA

ATTORE

contro

~~\_\_\_\_\_~~, con il patrocinio dell'avv. ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~, elettivamente domiciliato in ~~\_\_\_\_\_~~  
presso il difensore avv. ~~\_\_\_\_\_~~

CONVENUTA

CONCLUSIONI

L'attore ha concluso come da note conclusive ex art. 10 d.lgs. 5/2003 depositate in data 25 maggio 2009

La convenuta ha concluso come da istanza di fissazione di udienza depositata in data 19.05.2009

#### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In punto di fatto trattasi di acquisto di obbligazioni della ~~SAIPOL~~ effettuato pacificamente dall'attore in data 5/12/2003 per un controvalore pari ad € ~~1.000.000~~ (vedi ordine di cui al doc.to 2 di parte attrice).

Nel merito, va in ordine logico affrontato con priorità, siccome eventualmente assorbente di ogni altra questione, la questione della nullità del predetto acquisto per difetto di forma scritta *ad substantiam* del contratto-quadro ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 D. Lgs. 58/1998 e 1418/1° co. c.c., ritualmente eccepita dall'attore nell'atto introduttivo.

La prestazione di un servizio di investimento da parte di un intermediario finanziario presuppone, come è noto, la stipulazione di un contratto-quadro, in virtù del quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento in favore del cliente mediante l'esecuzione degli ordini di acquisto che quest'ultimo gli impartirà.

Il richiamato art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. T.U.F.) rubricato "Contratti" prescrive:

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sostituita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nel caso d'inscrizione della forma prescritta, il contratto è nullo.
2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.
3. Nel caso previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lettera f).
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), non si applica l'art. 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Va, dunque, rilevato che non è contestato oltre che documentato che l'attore abbia sottoscritto in data 2.09.1997 un primo contratto per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari e, successivamente all'entrata in vigore del richiamato d.lgs. 58/1998, un secondo contratto "quadro" in data 29.11.2002 (vedi rispettivamente doc.to 1 di parte convenuta e doc.to 4 di parte attrice nonché doc.to 13 della stessa convenuta).

Entrambi i moduli contrattuali non risultano, tuttavia, sottoscritti dal convenuto istituto di credito, difettando, quindi, in ogni caso della prescritta forma scritta *ad substantiam*.

Ne consegue che il suddetto modulo, impropriamente intitolato "contratto", non può essere qualificato come tale, mancando la prova del raggiunto accordo delle parti, elemento necessario per la conclusione del contratto stesso, ex art. 1325 c.c. (tra le tante Corte d'Appello Bari n. 167/2009; Trib. Bologna n. 4235/2009; Trib. Pescara 10.9.2007; Trib. Venezia 8.11.2007).

Né la convenuta può giovare del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che non abbia sottoscritto il contratto può perfezionarlo producendolo in giudizio al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore. L'operatività di tale principio presuppone, infatti, che la parte che ha sottoscritto il contratto non abbia *in alio tempore* revocato il proprio consenso, circostanza che invece deve ritenersi essersi verificata, nel caso di specie, ove si consideri che gli attori, eccependo fin dall'atto introduttivo la nullità del contratto-quadro, hanno implicitamente ma inequivocabilmente manifestato la volontà di privare di effetti la proposta contenuta nel modulo in esame (cfr. Cass.n.2223/2006).

Priva di rilievo, sotto tale profilo, è, infine, la circostanza che l'attore come la banca abbiano dato per anni esecuzione al contratto, di cui si contesta la validità in questa sede, atteso che il comportamento concludente non è in alcun modo idoneo a sopperire all'evidenziato difetto di forma, posto che il contratto nullo non è in alcun modo suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.).

Tale conclusione è di per sé dirimente in ordine all'affermazione della nullità del contratto quadro per difetto della richiesta forma scritta ai sensi dell'art. 23 T.U.F.

Ora, se si pone attenzione alla struttura di derivazione necessaria dell'ordine di negoziazione in strumenti finanziari dal contratto quadro, nel senso che quest'ultimo è il titolo legittimante l'ordine di acquisto e a sua volta l'ordine non è che il momento attuativo del contratto-quadro, non può che

affermarsi che la accertata nullità del contratto-quadro è radicalmente invalidante l'ordine di acquisto, siccome non supportato da valido contratto-quadro.

In definitiva, risulta totalmente disatteso l'obbligo di forma scritta prescritto dall' art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. T.U.F.) e dalla normativa secondaria di attuazione di cui al Reg. Consob n. 11522/98, ciò a cui consegue la radicale nullità del contratto quadro e dell' ordine di acquisto per cui è causa, con obbligo restitutorio dell'intero capitale investito nell'operazione in contestazione

Va, dunque, accolta la domanda di restituzione del capitale investito nell'operazione finanziaria affetta da radicale nullità, pari ad € ~~4.444.444~~.

Quanto alla domanda dell'attore di pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria, tenuto conto che si tratta di debito di valuta, da una parte, non possono sommarsi tout court gli interessi e la svalutazione monetaria e, dall'altra, si osserva che il richiedente non ha nemmeno prospettato e dedotto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale pretesa, ossia, quantomeno, il fatto che durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza superiore ai dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

In via generale, infatti, si osserva che, in difetto di potestazione di interessi moratori, la richiesta di condanna al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c. nelle obbligazioni di valuta, ovvero del danno ulteriore rispetto agli interessi legali, può essere accolta solo ove sussistano i presupposti indicati nella sentenza resa dalle S.U. della Corte di Cassazione n. 19499/08 la cui massima recita "Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi o del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.). fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onore di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva".

Ritiene, quindi, il Collegio di poter riconoscere sulla somma sopra accertata come dovuta gli interessi legali dalla domanda giudiziale ( 19/12/2008) all'effettivo soddisfo.

Va, infatti, rilevato, al riguardo, che nell'ipotesi di nullità di un contratto la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è regolata da quella dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 8.4.2009 n. 8564).

Si deve, pertanto, necessariamente presumere la buona fede della banca all'epoca delle operazioni, non potendosi fare discendere *in iure* dalla accertata nullità, in difetto di prove specifiche, il diverso atteggiamento psicologico della mala fede della banca.

Va poi rigettata, per le medesime argomentazioni sopra svolte, l'ulteriore domanda risarcitoria del tutto genericamente avanzata da parte attrice in difetto di ogni dimostrazione nell'*in* come nel *quantum* del preteso pregiudizio patrimoniale conseguente all'accertata nullità del contratto di investimento concluso.

Le superiori conclusioni svolte sono altresì difformi comportandone l'inevitabile rigetto anche in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla banca convenuta di restituzione da parte dell'attore

delle cedole che si assumono riscosse, quale *accipere* in buona fede ex art. 2033 c.c., di cui peraltro non vi è prova essendo intervenuto notoriamente a distanza di pochi giorni dall'acquisto il default del gruppo Parmalat.

L'attore va, invece, dichiarato tenuto e condannato alla restituzione dei titoli ancora in suo possesso in forza degli acquisti affetti da nullità, come richiesto dalla convenuta.

Per quel che riguarda le spese di giudizio, ritiene questo Tribunale, che avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla reciproca soccombenza, vadano ravvisati i presupposti di legge per disporre una parziale compensazione in misura pari ad 1/3, potendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta maggiormente soccombente.

P.Q.M.


Il Tribunale di Bologna, ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 21462/2008 r.g.

- DICHIARA la nullità del contratto quadro *inter partes* e per l'effetto la nullità dell'acquisto di azioni Parmalat finanziaria s.p.a. effettuato dall'attore in data 5.12.2003;
- CONDANNA ~~il sottoscritto~~ a pagare all'attore la somma di € ~~1.000.000,00~~ oltre interessi nella misura legale dal 19.12.2008 all'effettivo soddisfo;

- DICHIARA tenuto e condanna l'attore a restituire a [redacted] i titoli ancora in suo possesso relativi all'operazione di acquisto per cui è causa;
- RIGETTA nel resto;
- DISPONE la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, condannando la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore dei restanti 2/3, liquidati in € 136.00 per spese, € 593.00 per diritti ed € 1.200.00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come dovute per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2012

Il Giudice est.



Il Presidente



**Tribunale di Bologna**  
Dipartimento di Cancelleria

C



10 APR. 2012

Il Fl.

*[Handwritten signature]*